



Bruxelles, 14.9.2017
C(2017) 6147 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.9.2017

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4814 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia

CCI 2014IT16RFOP009

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.9.2017

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4814 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia

CCI 2014IT16RFOP009

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 4814, la Commissione ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia.
- (2) In data 8 maggio 2017, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) ii), iii) e iv) dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 4814. La modifica del programma consiste in una variazione del valore di uno degli indicatori per gli obiettivi intermedi al 2018, nelle modifiche di minore entità apportate agli indicatori al 2023 e delle unità di misura utilizzate, nella previsione dell'utilizzazione di strumenti finanziari e nella redistribuzione della dotazione finanziaria all'interno di uno stesso asse.
- (3) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalla necessità di accelerare l'implementazione del programma e descrive l'impatto atteso delle

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia approvato con la decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione.

- (4) In conformità con la lettera e) dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il comitato di sorveglianza, alla riunione del 15 novembre 2016, con le successive modifiche mediante procedura scritta il 7 aprile 2017, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo.
- (5) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo non incide sulle informazioni fornite nell'Accordo di Partenariato con l'Italia.
- (6) La Commissione ha valutato la modifica del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tuttavia, l'Italia ha presentato una versione modificata del programma operativo riveduto il 5 luglio 2017.
- (7) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (8) A norma dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è opportuno fissare la data a partire dalla quale la spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma operativo oggetto della presente decisione è ammissibile.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 4814,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La frase introduttiva dell'articolo 1 della decisione di esecuzione C(2015) 4814 della Commissione è sostituito dalla seguente:

"I seguenti elementi del programma operativo "POR Friuli Venezia Giulia 2014-2020" per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 19 giugno 2015, modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 5 luglio 2017, sono approvati:".

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 298).

Articolo 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma "POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020" approvato dalla presente decisione è ammissibile a decorrere dall' 8 maggio 2017.

Articolo 3

La Repubblica italiana, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14.9.2017

Per la Commissione
Corina CREȚU
Membro della Commissione



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE